

Risposta n. 2

OGGETTO: Articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

A seguito delle modifiche normative recate dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento sono state esonerate dall'obbligo di emissione di biglietti nominativi voluto dall'articolo 1, comma 545-bis, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In precedenza, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 223774 del 27 giugno 2019, recante "Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate", aveva:

- escluso «le attività esonerate dall'emissione di biglietti nominativi dalla disciplina di cui al Capo III del provvedimento»;

- incluso, tuttavia, «anche i parchi divertimento tra i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi del Capo II, descritti nel punto 4.2 e seguenti e negli allegati - tipici strumenti per il contrasto al fenomeno del secondary ticketing - per poi semplificare gli adempimenti, al punto 4.6, ma ai soli titolari di strutture che vendono un numero di titoli di accesso non superiore a 1.000».

A detta dell'istante, l'«applicazione dei punti da 4.2 a 4.5 del provvedimento, e le conseguenti specifiche tecniche da adottare» recherebbero «grandi problemi alle imprese dei parchi divertimento», mai coinvolte nel fenomeno del c.d. "secondary ticketing" ed in particolare:

a) la «richiesta di raccogliere il numero di cellulare dell'acquirente e conseguente invio di SMS comporta gravosi adempimenti per l'organizzatore - come l'utilizzo di On Time Password (OTP) - e per l'utente che impiegherà più tempo per l'acquisto online. Preoccupa anche il rispetto delle norme sulla conservazione dei dati personali [...], che richiedono una attenta, e più costosa, gestione del dato»;

b) l'«impossibilità di vendere a un solo cliente non più di 10 titoli di accesso, impedisce di fatto la vendita a gruppi organizzati, tour operator e piattaforme per il Welfare aziendale, che ne ordinano a migliaia, recando un ingente danno economico per tutta la categoria dei parchi divertimento e in generale per la filiera delle imprese turistiche [...]»;

c) inoltre «l'obbligo di emettere non più di 10 biglietti prevede che questi siano nominativi, come precisato dall'Agenzia con il documento "Chiarimenti e precisazioni in merito al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" diffuso lo scorso luglio. In questo caso il provvedimento agenziale sembra introdurre un obbligo, il biglietto nominativo, a carico dei parchi di divertimento dal quale una legge dello Stato ha invece esonerato il settore.

La nuova disciplina dei biglietti nominativi riguarderebbe anche i titoli omaggio,

alla luce dei "Chiarimenti" diffusi dall'Agenzia lo scorso mese di luglio», con una previsione «veramente limitativa»;

d) infine «ai parchi divertimento, ammessi ad annullare gli abbonamenti a data libera entro il quinto giorno dalla fine della stagione, come da risoluzione n. 86/E del 30/09/2016, verrebbe impedito di annullare questi titoli a fine stagione, impedendo di fatto stampa massiva e pre-stampa. Anche in questo caso il danno economico conseguente all'impossibilità di cedere titoli di accesso con tali modalità risulta calcolabile in decine di milioni di Euro».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che «i punti dal 4.2 al 4.5 del provvedimento agenziale non riguardino nello specifico i parchi di divertimento - esonerati dalla emissione di biglietti nominativi e pertanto dagli adempimenti connessi alla implementazione dei sistemi di biglietteria - solo successivamente alla sua emanazione» e «che il settore sia incluso solo esclusivamente nel punto 4.1, ovvero al 4.6 - ma in questo caso a prescindere dal numero di titoli di accesso emessi online, in quanto gli altri obblighi afferiscono ai soggetti i cui organizzatori sono chiamati a contrastare il fenomeno del secondary ticketing - ovvero escluso dall'ambito di applicazione del citato provvedimento agenziale».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Va in primo luogo segnalato che in base al disposto dell'articolo 1, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11, in continuità con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre, 3 novembre e 3 dicembre 2020, «c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; [...] m) sono sospesi gli spettacoli aperti

al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;». Ciò sino al 5 marzo 2021 (cfr. l'articolo 14 del medesimo d.P.C.M.).

Dunque, in attesa delle ulteriori determinazioni che il legislatore vorrà assumere in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, fino a tale data non è possibile svolgere alcuna attività di spettacolo viaggiante o dei parchi di divertimento, fermo restando che, anche in precedenza e con indicazione di ordine generale, sussistevano specifiche limitazioni.

Tra di esse, ad esempio, quelle per *«sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti»*, in riferimento ai quali le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" (cfr., in ultimo, l'allegato 9 al citato d.P.C.M. 14 gennaio 2021), prevedono che per *«spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000»*.

Evidenziato quanto sopra, in riferimento alla generale problematica della vendita dei biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, si ricorda che con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il legislatore ha:

a) regolamentato *«la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione»*, introducendo apposite sanzioni (cfr. il comma 545) e rimesso ad un *«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, [...] le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori»*

(così il comma 546).

Tale decreto ha poi affidato ad un *«provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*, la definizione delle *«specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i quali i soggetti legittimati richiedono all'Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneità. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti modalità e termini di applicazione delle predette specifiche tecniche»* (si veda l'articolo 3 del d.m. 12 marzo 2018);

b) introdotto disposizioni *ad hoc* per combattere il fenomeno del c.d. "secondary ticketing" o "bagarinaggio", prescrivendo che *«i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali»* (cfr. il comma 545-bis);

c) successivamente escluso dalle limitazioni di cui al punto precedente, tra gli altri, *«lo spettacolo viaggiante»* (si veda la modifica recata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81), demandando ad un *«provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*, di stabilire *«le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo»* (così sempre il citato comma 545-bis, ultimo periodo).

Con il già citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 223774 del 27 giugno 2019, modificato dal successivo provvedimento prot. n. 129039 del 12 marzo 2020 e recentemente dal provvedimento n. 2020/379661 del 15 dicembre 2020, è stata data attuazione sia alle previsioni riportate *sub a)* (cfr. il capo II del provvedimento), sia a quelle *sub b) e c)* (cfr. il capo III).

Contrariamente agli assunti dell'istante, quindi, nell'attuale quadro normativo deve escludersi che le regole individuate per la vendita di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica - tra le quali figurano i requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate di cui al punto 4 del citato provvedimento, cui si rimanda per tutti i dettagli del caso - derivino dal mero contrasto al fenomeno del *secondary ticketing* (cui è invece specificamente dedicato il capo III del provvedimento stesso).

A tali disposizioni (capo II), nonché alle delucidazioni sulle stesse fornite tramite i "*Chiarimenti e precisazioni in merito al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate*" del 17 luglio 2019 - disponibili, insieme alla normativa ed alla prassi di riferimento, nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-biglietterie-automatizzate/np-biglietterie-automatizzate - soggiacciono, pertanto, anche gli spettacoli viaggianti ed i parchi divertimento.

Ciò ferma restando l'applicazione delle regole generali nelle ipotesi di vendita, tutt'ora possibile, di titoli di accesso tramite canali diversi da un sistema online (ossia da «*un sistema di biglietteria automatizzata per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica*» come definito dal provvedimento del 27 giugno 2019).

In merito, si ricorda, peraltro, che «*la nuova disciplina non esclude la possibilità di procedere ad acquisti non online (ossia intermediati da operatori) di titoli di accesso in numero superiore a 10, così come potrebbe considerarsi realizzabile la possibilità di riservare un numero predefinito di titoli per un determinato evento da emettere, su richiesta di una persona fisica, che potrebbe anche agire in qualità di*

rappresentante legale di società, al momento della definizione delle generalità degli intestatari» (così i citati chiarimenti del 17 luglio 2019).

IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)